Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 87/CU del 30 luglio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato- città e autonomie locali, e in particolare l'articolo 9, comma 2, lett. *c)*, che dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado che, al Titolo IV, detta norme generali in materia di edilizia e di attrezzature scolastiche;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme in materia di edilizia scolastica (di seguito, legge n. 23 del 1996), e in particolare, l'articolo 7 che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;

VISTO l'articolo 7 della citata legge n. 23 del 1996, che definisce l'Anagrafe dell'edilizia scolastica articolata per regioni, quale strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 del citato articolo 7 è previsto che per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 giugno 1999, che ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 23 del 1996 ha individuato la metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e ha altresì approvato lo schema generale del progetto dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica anche ai fini dell'attivazione di un sistema telematico per l'aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, Uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, Comuni, Province e Regioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione digitale che regola i rapporti tra le pubbliche amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l'altro, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione sia reso accessibile e fruibile ad altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato stesso sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (di seguito, decreto-legge n. 179 del 2012);

VISTA l'Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica redatti ai sensi dell'articolo 11, commi 4-*bis* e seguenti, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, così come sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1° agosto 2013;

ATTESO che il sistema nazionale dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (di seguito, anche SNAES) prevede due componenti: una centrale SNAES che garantisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in nodi regionali denominata Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (di seguito, anche ARES) che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica del 6 febbraio 2014, n. 11/CU;

CONSIDERATO che il citato Accordo prevede all'articolo 2, comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province e i Comuni sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle legge, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e delle modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali concernente i tracciati record e i relativi documenti in materia di Anagrafe dell'edilizia scolastica del 27 novembre 2014;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015), e in particolare l'articolo 1, comma 137, secondo il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del citato Codice dell'Amministrazione digitale, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dei dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica riversati dalle Regioni entro il termine del 30 giugno 2015, da ultimo previsto nella citata Intesa del 27 novembre 2014 sancita in sede di Conferenza Unificata, pur nelle more della definizione del Portale unico dei dati della scuola previsto dal comma 136 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 107 del 2015, e previo accordo con gli enti locali e le Regioni che hanno provveduto a riversare i propri dati sul sistema dell'Anagrafe nazionale;

RITENUTO inoltre, necessario procedere alla pubblicazione dei dati degli edifici in forma disaggregata relativamente a tutte le sezioni contenute nei tracciati record fatta eccezione per la parte dei dati relativi alle condizioni di sicurezza che necessita di un aggiornamento alla luce delle linee di finanziamento allo stato ancora in corso di attuazione e di quelle linee che si stanno definendo con riferimento alla programmazione triennale nazionale e al c.d. Piano dei mutui BEI;

VISTA la nota n. 0020794 del 29 luglio 2015 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto ha trasmesso la proposta di Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica che è stata diramata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul testo dell'accordo in parola, mentre l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere positivo condizionato all'accoglimento dell'emendamento all'articolo 1 comma 3 (sostituire "a livello comunale per il periodo necessario" con "a livello provinciale per un periodo di sei mesi necessario") contenuto nel documento che è stato consegnato e che il Governo ha accolto;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali;

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI

Per i motivi indicati:

CONCORDANO

quanto segue:

Art. 1
(*Obiettivi e finalità*)

1. Il presente Accordo definisce le modalità di pubblicazione dei dati presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
2. I dati delle istituzioni scolastiche relativi alle sezioni dei tracciati record contenute nell'Anagrafe dell'edilizia sono pubblicati sul portale Scuola in Chiaro accessibile tramite la *home page* del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca www.istruzione.it.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati in forma disaggregata, ad eccezione dei dati relativi alla sicurezza degli edifici che, invece, sono pubblicati in forma aggregata a livello provinciale per un periodo di sei mesi necessario a consentire che gli stessi siano aggiornati con le attuali linee di finanziamento e con gli interventi previsti e finanziati nell'ambito della programmazione triennale nazionale.

Art. 2
(*Aggiornamento dei dati*)

1. I contenuti del presente Accordo e i dati contenuti nell'Anagrafe sono aggiornati entro il 31 gennaio 2016 per tener conto degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito della programmazione triennale e per modificare anche i relativi tracciati record.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
On.le Angelino Alfano